


Obbligo di cura reciproca anche per chi convive

La Corte d'Appello di Milano: stessi doveri degli sposati


I numeri

Ecco l'ultima fotografia Istat sulle coppie italiane non coniugate. I dati parlano di 637 mila persone (ma i numeri ufficiali "contano" solo coloro che hanno interagito con l'amministrazione pubblica)

Coppie non coniugate



I primi matrimoni



Età media



I tipi di convivenza

- Prematrimoniale**
Sostituisce quello che un tempo era il fidanzamento
- Unioni libere**
Scelte di vita che non approdano mai al matrimonio
- Patti di solidarietà**
Forme di unione alternative al matrimonio che aspirano ad un riconoscimento legale
- Coppie di fatto**
Dovute a impossibilità per varie ragioni a contrarre matrimonio



7 su 10
le coppie che al Nord decidono di sposarsi in chiesa dopo un periodo di convivenza

I giudici

«Un rapporto di convivenza prolungato nel tempo dà luogo a vincoli di dipendenza»

MILANO — Non soltanto il matrimonio tra marito e moglie, ma anche il rapporto di convivenza, se intenso e protratto nel tempo, possono fare scaturire lo stesso «dovere di cura», gli stessi «reciproci obblighi di assistenza morale e materiale» che la legge pone a carico dei soli coniugi e presidia con pene da 1 a 8 anni in caso di «abbandono di persona incapace»: è l'innovativo principio prospettato dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo a un uomo imputato di aver per due mesi abbandonato nel degrado e da sola sul letto di casa la convivente, incapace di

provvedere a se stessa a causa di una grave malattia, immobilizzata da una frattura al femore ignorata, e infine morta prima di quanto sarebbe accaduto se fosse stata curata per tempo.

La 56enne ricoverata al Policlinico nel maggio 2002, trovata dai lettighieri «in condizioni d'igiene scadentissime» nella casa dove viveva con un uomo da 15 anni, appariva devastata dal progredire di un tumore non diagnosticato, bloccata a letto da una frattura al femore non trattata, immersa nelle proprie feci tra dolori atroci. Il giorno seguente era morta. Ed era emerso uno spaccato domesti-

co di sofferenza ai limiti del disagio mentale anche per il convivente («mi diceva che avrebbe chiamato lei il medico...»).

Incriminato per «abbandono di incapace», l'uomo era stato assolto nel 2007 perché per i giudici di primo grado la legge limitava ai soli coniugi l'obbligo all'assistenza morale e materiale, le due persone non erano marito e moglie ma conviventi, dunque all'uomo non poteva essere applicata («pena una inammissibile interpretazione in senso sfavorevole») la norma penale che punisce l'abbandono.

Ma ora in Appello la prima Corte d'Assise «non condivide



l'impostazione» dell'assoluzione e ritiene invece configurabile che anche «un rapporto di convivenza, prolungato nel tempo, dia luogo a vincoli di dipendenza reciproca che comportano necessariamente il riconoscimento giuridico dei doveri di carattere sociale sanciti dalla Costituzione inerenti alla natura del rapporto, che assumono quale contenuto il soddisfacimento quantomeno dei bisogni primari, quali appunto la salute e l'alimentazione». I giudici non si avventurano in una equiparazione secca tra coniugi e conviventi. Nutrono invece la loro tesi di una interpretazione costituzionalmente orientata di norme del codice civile che già oggi contemplano l'ordine del giudice di pagare un assegno periodico a favore delle persone conviventi che, per effetto di provvedimenti di allontanamento, rimangano privi di mezzi adeguati. «Sembrirebbe illogicamente incoerente», osserva allora il giudice estensore Filippo Grisolia, un sistema normativo che tuteli una reciproca aspettativa di manifestazioni solidaristiche persino quando il rapporto di convivenza è interrotto dall'allontanamento giudiziario, e invece «non ritenga meritevole di tutela lo stesso "affidamento" in costanza del rapporto di convivenza, non imponendo un dovere reciproco di cura tra conviventi».

Nel caso concreto l'uomo è stato assolto lo stesso, ma solo per mancanza di dolo: in un «contesto così tragicamente anomalo» e degradato, i giudici si sono convinti che non che intendesse abbandonare la convivente, ma che non avesse l'«esatta percezione» della realtà in cui versava.

Luigi Ferrarella

lferrarella@corriere.it